

Codice A1820C

D.D. 12 marzo 2025, n. 478

Conferenza dei servizi per la "Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico in località Quattro Madame - Area ex Fornaci in Comune di Masserano" - Ente Procedente Provincia di Biella. Richiedente TECHBAU GRREN ENERGY SRL - Autorizzazione Idraulica. NOI1423. Concessione demaniale per l'attraversamento con cavidotto staffato a ponticello esistente su rio Triogna in comune di Masserano (BI). Codice pratica BIAT220.



ATTO DD 478/A1820C/2025

DEL 12/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Conferenza dei servizi per la “Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico in località Quattro Madame – Area ex Fornaci in Comune di Masserano” – Ente Procedente Provincia di Biella. Richiedente TECHBAU GRREN ENERGY SRL – Autorizzazione Idraulica. NOI1423. Concessione demaniale per l’attraversamento con cavidotto staffato a ponticello esistente su rio Triogna in comune di Masserano (BI). Codice pratica BIAT220.

La Provincia di Biella Area Tutela e valorizzazione ambientale – Servizio Rifiuti – VIA – energia, qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche, Amministrazione precedente nell’ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di “Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico in località Quattro Madame – Area ex Fornaci in Comune di Masserano”, presentato dalla Società TECHBAU GRREN ENERGY SRL con sede legale in Milano, Piazza Giovane Italia 3 – C.F. e P.IVA 10144400966 – con nota registrata al protocollo in data 24 febbraio 2025 al numero 7912/A1820C, ha trasmesso la documentazione progettuale e richiesto l’emissione delle relative determinazioni;

L’intervento in oggetto prevede, tra gli altri, l’attraversamento del Rio Triogna con cavidotto staffato per il passaggio sia di linee elettriche che di cavi in fibra ottica;

Il settore, esaminata preliminarmente la documentazione ha ritenuto di procedere nell’ambito di quanto previsto all’art. 3 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito “regolamento”).

In data 28 febbraio 2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo effettuato e dell’esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la

realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (Duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024,

Ritenuto di rinviare gli accertamenti e gli impegni delle cauzioni, propedeutici alla sottoscrizione dei disciplinari, a nuovi atti successivi alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022, recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";

- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni".;

determina

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la società TECHBAU GRREN ENERGY SRL con sede legale in Milano, Piazza Giovane Italia 3 – C.F. e P.IVA 10144400966 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. i lavori di posa del cavidotto devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il cavidotto in attraversamento non dovrà modificare né ridurre la sezione libera di deflusso sul rio Triogna sollevando da ogni responsabilità la Regione Piemonte in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche;
- c. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- e. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il **31/12/2027**, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- h. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i. la società Techbau Green Energy srl dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali

- accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- j. ad avvenuta ultimazione, la società Techbau Green Energy srl. dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
 - k. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
 - l. durante la realizzazione dei lavori, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
 - m. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
 - n. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
 - p. la società ha l'obbligo di adeguare o rimuovere l'attraversamento in caso di mancata regolarizzazione del ponticello esistente;
 - q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - r. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
 - s. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
 - t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere il nulla osta del proprietario del ponticello sul rio Triogna.

- di concedere alla Società TECHBAU GRREN ENERGY SRL con sede legale in Milano, Piazza Giovane Italia 3 – C.F. e P.IVA 10144400966 l'occupazione di area demaniale per un attraversamento con cavidotto staffato a ponticello esistente su rio Triogna in comune di Masserano (BI);

- di rinviare gli accertamenti e gli impegni delle cauzioni, propedeutici alla sottoscrizione dei disciplinari, a nuovi atti successivi alla ricezione del verbale della Conferenza dei Servizi.

- di stabilire:

- a. la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento unico di concessione emesso in esito alla conferenza dei servizi;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale avrà inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata delle concessioni in **anni 30** subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il canone annuo, fissato in € 218,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

e.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il presente provvedimento viene inviato alla Provincia di Biella Area Tutela e valorizzazione ambientale – Servizio Rifiuti – VIA – energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, Amministrazione procedente nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il progetto di “Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico in località Quattro Madame – Area ex Fornaci in Comune di Masserno”;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Michele CRESSANO

Alberto MUGNI

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli